



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CASERTA

SEZIONE 6

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1371/12  
depositato il 08/03/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° xxxx  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CASERTA

**REGISTRO**

**proposto dai ricorrenti:**

BANCA

FATTO

Il ricorso è formalizzato contro l'Agenzia delle Entrate di Caserta, che in data 8/11/12 notificò alla ricorrente Società l'impugnato avviso di liquidazione di € 1.557,39 per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n. XXXXX, emesso dal Trib. Di S. Maria Capua Vetere - Sez. di Caserta.

L'opponente lamenta l'illegittimità della tassazione del Decreto Ingiuntivo per violazione del principio di alternatività tra IVA e Registro, l'illegittimità della tassazione di un decreto, che ha per oggetto una condanna in solido nei confronti del debitore principale e dei fideiussori per duplicazione dell'imposta.

In sostanza, l'opponente sostiene che le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, in quanto le garanzie sono costituite per lo stesso debito, e per tutte vige il regime della solidarietà.

Sostiene, poi, che la ragione del regime fiscale "agevolato" risiede nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozio principale e quello di garanzia.

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e con quella di riforma dell'atto impugnato, da calcolarsi solo sull'obbligazione dello stesso in misura fissa.

Si costituisce la controparte, la quale, in primis, deduce che la controversia non investe l'an, ma il quantum della pretesa.

Nel merito l'imposta di Registro, a norma dell'art.20 del D.P.R. n. 131/86, è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Agli atti che contengono più disposizioni autonome si applica a ciascuna la relativa imposta.

Nel caso in esame non vige il principio dell'alternatività IVA-Registro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita l'accoglimento.

Preliminarmente il Collegio prende atto che la lite de qua non investe l'an, ma il quantum della pretesa, in quanto, cos' come sostiene l'Ufficio, l'opponente chiede l'applicazione della tassazione dell'imposta di Registro in misura fissa e solo sull'obbligazione principale, sia in ragione del principio di alternatività delle imposte IVA-Registro, sia ritenendo le altre obbligazioni (garanzie fideiussorie) meramente accessorie alla prima (obbligazione principale).

Nel caso che ci occupa sussiste un Decreto Ingiuntivo, emesso per crediti bancari assistiti da fideiussioni, e la Banca, che ha ricevuto tale Decreto, è un soggetto IVA, che concede un finanziamento connesso alla condanna di un pagamento assoggettato ad IVA, e su tale operazione, poi, l'Istituto di Credito agisce con rivalsa nei confronti del c. d. "solvens", ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 633/72.

Orbene, ai fini dell'imposta di Registro la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 3501 dell'11.02.2011 ha chiarito che il Decreto Ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore/ri al pagamento di una determinata somma di denaro non è soggetto a duplice tassazione in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il Decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.



Difatti, il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l'estinzione dell'obbligazione e rende inefficace il Decreto Ingiuntivo nei confronti dell'altro obbligato/ti, perché le condanne sono alternative e non possono essere entrambe eseguite.

La duplicità della tassazione costituirebbe un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria, e l'imposta di Registro, in base al principio di alternatività, previsto dall'art. 40 del D.P.R. n.131 del 1986, va calcolata in misura fissa, e non in misura proporzionale.

L'Ufficio, invece, ha applicato nella fattispecie l'imposta proporzionale dello 0,50% anche sulla garanzia fideiussoria presentata dalla ALFA s.r.l., la quale, in quanto soggetto IVA, doveva essere tassata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 e della nota II<sup>a</sup> dell'art.10, n. 1, del D.P.R. n. 633773, avendo prevalenza l'imposta IVA su quella di Registro, senza che rilevi, data l'unicità della tassazione, la circostanza che l'ingiunzione si indirizzi solo nei confronti del debitore principale o solo nei confronti del fideiussore, ovvero nei confronti di entrambi ( ex plurimis Cassaz. n. 3572/98, n. 2696/03, n. 15230/04, n. 9390/07 ).

A conclusione, il ricorso merita l'accoglimento per l'illegittimità dell'impugnato avviso di liquidazione n. XXXXXX ; il quale va riformato in base al calcolo dell'imposta di Registro solo sull'obbligazione principale in misura fissa.

Il Collegio, infine, decide di compensare tra le parti la spese di giudizio per la particolare novità della materia trattata.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Caserta nella seduta del 15 gennaio 2013.

IL GIUDICE TRIBUTARIO REDATTORE

*A. M. Antonino Rilli*

IL PRESIDENTE